

16.12: DATA LIMITE PER ADEGUAMENTO STATUTI E NOMINA REVISORE

Il 16.12.2019 si avvicina per le Srl che negli anni 2017 e 2018 hanno superato i limiti da ultimo modificati dal D.L. 32/2019 (decreto Sblocca Cantieri), di cui all'art. 2-bis, convertito nella L. 55/2019. Come recita la norma, "la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

- a) è tenuta a redigere il bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) ha superato per 2 esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.000.000 euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4.000.000 euro; dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità".

L'obbligo della nomina cessa quando per 3 esercizi consecutivi non è superato nessuno dei predetti limiti. L'organo di controllo o il revisore deve avere i requisiti di indipendenza e obiettività rispetto alla Srl che controllerà.

Entro il 16.12.2019, pertanto, le Srl interessate dovranno nominare l'organo di controllo/revisore e aver uniformato l'atto costitutivo e lo statuto al rinnovato art. 2477 C.C. Proprio in presenza di statuti da rivedere è necessario organizzarsi e fissare appuntamento dal notaio. Si ricorda che non è necessario modificare lo statuto se contiene riferimenti generici, quali: "La nomina dell'organo di controllo o del revisore avviene nei casi in cui la legge renda tale nomina obbligatoria" o frasi simili "nelle casistiche e nei termini previsti per legge, ecc." oppure quando vi è l'esplicito riferimento all'art. 2477 C.C. Se invece vi è un esplicito riferimento all'art. 2435-bis C.C. è necessaria la modifica per eliminare tale articolo.

Per quanto riguarda i limiti, sarà ben facile individuare i primi 2 leggendo i bilanci depositati degli anni 2017 e 2018, mentre per il terzo limite "dipendenti occupati in media durante l'esercizio" si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria (art. 2, c. 5 D.M. 18.04.2005). Come più avanti specifica il citato art. 2, il numero degli occupati corrisponde al numero di unita-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Non sono conteggiati gli apprendisti con contratto di apprendistato e gli assunti con un contratto di formazione o un contratto di inserimento. Il calcolo si effettua a livello mensile, considerando un mese l'attività lavorativa prestata per più di 15 giorni solari.

Dott. Pier Luigi Giambene